

STATUTO

UNIONE MONTANA

PASUBIO – ALTO VICENTINO

Legge regionale n. 40 del 28 settembre 2012

Adottato con deliberazione di Consiglio n. 2 del 09.12.2014

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 4 del 29.12.2014

INDICE GENERALE

CAPO I – PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI.....	4
Art. 1 – Costituzione e scopo dell’Unione.....	4
Art. 2 – Denominazione, sede e gonfalone.....	4
Art. 3 – Finalità.....	5
Art. 4 – Principi dell’azione amministrativa.....	6
Art. 5 – Principi della partecipazione.....	6
Art. 6 – Funzioni dell’Unione.....	6
Art. 7 – Modalità di attribuzione delle competenze all’Unione.....	7
Art. 8 – Centrale di Committenza.....	8
Art. 9 – Esercizio mediante convenzione di ulteriori funzioni e servizi.....	8
Art. 10 – Esercizio di ulteriori funzioni affidate da altri soggetti pubblici.....	8
Art. 11 – Subentro dell’Unione nell’esercizio di funzioni conferite o assegnate.....	8
Art. 12 – Disposizioni organizzative generali.....	8
CAPO II – ORGANI DI GOVERNO – NORME GENERALI.....	9
Art. 13 Organi di governo dell’Unione.....	9
CAPO III – IL CONSIGLIO DELL’UNIONE.....	10
Art. 14 – Composizione del Consiglio.....	10
Art. 15 – Voto ponderato	10
Art. 16 – Competenze del Consiglio.....	10
Art. 17 – Diritti e doveri del Consigliere.....	11
Art. 18 – Prima seduta del Consiglio.....	11
Art. 19 – Modalità di convocazione.....	11
Art. 20 – Decadenza e dimissioni dei Consiglieri.....	12
Art. 21 – Commissioni Consiliari.....	12
CAPO IV – IL PRESIDENTE DELL’UNIONE.....	13
Art. 22 – Ruolo, attribuzioni e competenze.....	13
Art. 23 – Modalità di elezione.....	14
Art. 24 – Cessazione, decadenza, dimissioni.....	14
CAPO V – LA GIUNTA DELL’UNIONE.....	15
Art. 25 – Funzioni e compiti.....	15
Art. 26 – Composizione.....	15
Art. 27 – Funzionamento.....	15
CAPO VI – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO.....	16
Art. 28– Rapporti tra organi politici e dirigenza.....	16
Art. 29 – Principi generali di organizzazione.....	16
Art. 30 – Principi generali di gestione.....	17
Art. 31 – Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.....	17
Art. 32 – Personale dell’Unione.....	18
Art. 33 – Principi di collaborazione.....	18
Art. 34 – Segretario/Direttore Generale.....	19
Art. 35 – Responsabili dei settori e dei servizi.....	19
Art. 36 – Incarichi di dirigenza e alta specializzazione.....	19
Art. 37 – Collaborazioni esterne.....	19
CAPO VII – ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE.....	20
Art. 38 – Principi generali.....	20
Art. 39 – Finanze dell’Unione.....	20

Art. 40 – Bilancio e programmazione finanziaria.....	20
Art. 41 – Controllo di gestione.....	20
Art. 42 – Rendiconto di gestione.....	20
Art. 43 – Revisore dei conti.....	21
Art. 44 – Servizio di tesoreria.....	21
Art. 45 – Patrimonio.....	21
CAPO VIII – DURATA, RECESSO E SCIoglimento.....	21
Art. 46 – Durata dell’Unione.....	21
Art. 47 – Recesso del Comune.....	22
Art. 48 – Effetti e adempimenti derivanti dal recesso.....	22
Art. 49 – Recesso da una funzione.....	23
Art. 50 – Scioglimento.....	23
Art. 51 – Effetti, adempimenti e obblighi derivanti dallo scioglimento.....	23
CAPO IX – MODIFICHE STATUTARIE.....	24
Art. 52 – Modifiche Statutarie.....	24
CAPO X – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	24
Art. 53 – Successione dell’Unione alla soppressa Comunità Montana Leogra-Timonchio.....	24
Art. 54 – Adesione Comuni.....	24
Art. 55 – Adesione dei Comuni di Torrebelvicino e Valli del Pasubio	25
Art. 56 – Atti regolamentari.....	25
Art. 57 – Norma finale.....	25
Art. 58 – Entrata in vigore.....	25

CAPO I – PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 – Costituzione e scopo dell'Unione

1. In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e della Legge Regionale Veneto 28 settembre 2012, n. 40, i Comuni di Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, Schio, Torrebelticino e Valli del Pasubio, costituiscono una Unione di Comuni Montani, di seguito denominata "Unione", secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'Unione, ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. 40/2012, subentra a titolo universale, sia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, che nella titolarità di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati all'attuale Comunità Montana Leogra-Timonchio, al fine di garantire senza soluzione di continuità giuridica e amministrativa la titolarità di tutte le funzioni ed attività da questa precedentemente esercitate.
3. L'Unione di Comuni è un Ente Locale che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.
4. L'Unione ha lo scopo di cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini, di assicurare loro livelli adeguati di servizio e di promuovere lo sviluppo, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente, ponendo particolare attenzione al superamento degli svantaggi causati dall'ambiente montano, proseguendo l'opera della Comunità Montana Leogra-Timonchio. A tal fine esercita anche le funzioni fondamentali di cui al successivo art.6.
5. L'Unione esercita altresì:
 - a. le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia o con altri Comuni, di norma, limitrofi, ai sensi della vigente legislazione;
 - b. gli altri compiti e funzioni previsti dal presente Statuto.
6. All'Unione potranno aderire altri Comuni nel rispetto degli ambiti territoriali definiti dalla Regione Veneto e conformemente alle normative vigenti. L'adesione è comunque subordinata ad un atto deliberativo di assenso del Consiglio dell'Unione che si esprime con il voto ponderato dei tre quarti dei Consiglieri assegnati.
7. All'Unione si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni.

Art. 2 – Denominazione, sede e gonfalone

1. L'Unione assume la denominazione di "Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino" e l'acronimo UMPAV.
2. La sede istituzione dell'Unione è nel Comune di Schio, Largo Fusinelle, 1; le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella predetta sede o nella sede dei Comuni che la compongono e possono tenersi anche in luoghi diversi.
3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono e costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi che i Comuni le conferiscono.
4. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere istituiti Uffici distaccati, individuati dalla Giunta, sulla base di una dislocazione delle funzioni nelle sedi municipali.

5. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone la cui adozione, uso e riproduzione dovrà essere disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 3 – Finalità

1. L'Unione persegue le seguenti finalità:
- a. promuove e definisce gli obiettivi per la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi dell'intero territorio; costituisce pertanto l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi per i Comuni compresi nell'ambito territoriale di cui all'art. 2;
 - b. costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;
 - c. rappresenta un presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del sistema della montagna e delle realtà montane;
 - d. rappresenta il livello istituzionale funzionale all'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni obbligati dalla normativa;
 - e. provvede agli interventi speciali per la montagna disposti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, in ossequio alle leggi di cui al comma 2 dell'articolo 44 della Costituzione;
 - f. partecipa alla definizione delle politiche pubbliche per il territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione, perseguendo anche la tutela e lo sviluppo delle aree montane;
 - g. cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di perseguire l'armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti, con particolare attenzione per quelle montane;
 - h. promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione e l'uguaglianza delle opportunità;
 - i. promuove il progresso civile dei suoi cittadini;
 - j. migliora i servizi erogati sul territorio, estendendo le eccellenze a beneficio dell'intera comunità locale;
 - k. garantisce a tutti i cittadini dell'Unione pari opportunità di accesso ai servizi;
 - l. promuove e coordina uno sviluppo equilibrato e ordinato del territorio, nel rispetto delle generazioni future;
 - m. garantisce la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa, anche tramite gruppi di riferimento;
 - n. adotta metodologie di lavoro improntate alla programmazione strategica ed operativa delle attività, nonché ai controlli sulla qualità dei servizi e sui costi, a beneficio anche dei singoli Comuni aderenti, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini;
 - o. promuove l'informazione dei cittadini residenti riguardante le decisioni e le iniziative di propria competenza ed i rapporti con gli Enti di governo comunitario, nazionale, regionale, provinciale e dei Comuni aderenti.

Art. 4 – Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:
 - a. si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza e a contenere i relativi costi;
 - b. cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici uniformandosi al principio di leale collaborazione;
 - c. organizza l'apparato burocratico secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
 - d. promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa;
 - e. sostiene i principi e le azioni di pari dignità ed opportunità e garantisce la presenza di entrambi i generi nel Consiglio dell'Unione.

Art. 5 – Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.
2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione;
3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6 – Funzioni dell'Unione

1. L'Unione assume l'esercizio associato delle seguenti funzioni dei Comuni costituenti:
 - a. Funzioni e servizi già di competenza della Comunità Montana Leogra-Timonchio;
 - b. Funzioni di tutela e promozione della montagna, proprie delle Unioni Montane;
 - c. Funzioni di Protezione civile, comprendente l'attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi in maniera compiuta secondo la legislazione regionale vigente in materia;
 - d. Funzioni di informazioni turistica in rete e promozione, ed in particolare funzioni di accoglienza, informazione turistica e diffusione della conoscenza sulle caratteristiche dell'offerta turistica dei territori comunali facenti parte dell'Unione; nonché funzioni previste dall'art. 5 della legge 29 marzo 2001 n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo", e in particolare il coordinamento delle politiche di promozione turistica e delle attività di informazione e accoglienza turistica;
2. I Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi, sia propri che delegati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge nazionale.
3. I Comuni possono conferire all'Unione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la gestione dei servizi di competenza statale a loro affidati.
4. I Comuni possono altresì conferire all'Unione specifici compiti e funzioni di rappresentanza nell'interesse dei Comuni aderenti.

5. I singoli Comuni possono decidere di aderire a tutte le funzioni conferite in fase di costituzione dell'Unione o a singole funzioni, a seconda di quanto deliberato dai Consigli Comunali aderenti.
6. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere deliberati dai Consigli Comunali aderenti con le modalità di seguito indicate.

Art. 7 – Modalità di attribuzione delle competenze all'Unione

1. Il conferimento iniziale o successivo delle funzioni di cui al precedente art. 6, si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate da parte dei singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite. La mancata adozione delle delibere da parte di un Consiglio comunale comporta la riassunzione della funzione in capo al medesimo Comune.
2. Con le deliberazioni di cui al comma precedente, si approvano le relative convenzioni, da approvare con maggioranza assoluta ponderata dei Consiglieri assegnati, che devono prevedere:
 - il contenuto della funzione o del servizio conferito, anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - il divieto del mantenimento in capo al Comune di residue attività e compiti attinenti alla funzione o al servizio trasferiti;
 - le condizioni organizzative del servizio, con possibilità di prevedere presso le singole realtà comunali sportelli decentrati territoriali;
 - le modalità di finanziamento del servizio ed il riparto tra gli enti delle spese;
 - le modalità di gestione delle risorse umane e strumentali;
 - l'individuazione di un organo politico di indirizzo, controllo e verifica del raggiungimento delle finalità previste e di un organo tecnico di monitoraggio dell'attività con partecipazione di funzionari di tutti i Comuni;
 - le condizioni nella successione della gestione del servizio;
 - la durata e le modalità di recesso.
3. Il conferimento delle funzioni, di norma, deve essere preceduto da un'analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione.
4. Nella definizione delle iniziali risorse da trasferire si fa riferimento a quelle impiegate dal Comune nell'ultimo anno (triennio) precedente il trasferimento, tenuto conto:
 - a. delle caratteristiche afferenti l'esercizio della funzione o del servizio sul territorio;
 - b. della popolazione amministrativa e/o degli utenti dei servizi;
 - c. del livello quali/quantitativo del servizio che l'Unione intende conseguire;
 - d. della necessaria strutturazione organizzativa ed amministrativa che deve assumere l'Unione per l'adeguato esercizio delle funzioni e dei servizi affidatele, adottando specifici indicatori.

I trasferimenti in favore dell'Unione possono essere rimodulati al termine di ciascun anno in base all'andamento degli elementi sopra elencati e dei relativi indicatori. Nei bilanci annuali e pluriennali dei Comuni associati sono apposte corrispondenti voci di spesa.
5. Il Presidente dell'Unione, con proprio decreto, individua il responsabile dell'esercizio associato di ogni singola funzione e dà atto della effettiva messa a disposizione dell'Unione delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dal progetto di gestione.

Art. 8 – Centrale di Committenza

1. L'Unione potrà svolgere le attribuzioni di Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e fornitura per i Comuni costituenti nel caso in cui i medesimi non si avvalgano degli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 9 – Esercizio mediante convenzione di ulteriori funzioni e servizi

1. L'Unione può esercitare per conto dei Comuni associati ogni altra funzione, servizio e attività che i Comuni ritengono utile affidarle mediante convenzione. Con l'affidamento i Comuni perseguono il principio della ricomposizione unitaria in capo all'Unione delle competenze amministrative relative a funzioni e servizi tra loro omogenei.
2. L'Unione approva la disciplina regolamentare per lo svolgimento della funzione, per quanto non previsto dalla convenzione associativa.
3. Il termine di avvio della gestione associata deve essere indicato nella convenzione associativa.

Art. 10 – Esercizio di ulteriori funzioni affidate da altri soggetti pubblici

1. L'Unione può assumere l'esercizio di funzioni di altri soggetti pubblici, diversi dagli enti locali; l'esercizio di tali ulteriori funzioni deve essere rivolto al raggiungimento di sinergie o risparmi di gestione, alla semplificazione dei rapporti con l'utenza e/o al miglioramento dei rapporti con i cittadini.
2. L'assunzione di ulteriori funzioni è effettuata mediante convenzione approvata dal Consiglio dell'Unione.

Art. 11 – Subentro dell'Unione nell'esercizio di funzioni conferite o assegnate

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Leogra-Timonchio, l'Unione esercita le funzioni regionali già conferite alla Comunità o da questa esercitate ai sensi della normativa vigente.
In particolare l'Unione dei Comuni subentra alla Comunità Montana Leogra-Timonchio in tutte le funzioni e i servizi:
 - a. da questa già svolti in proprio o per conto dei Comuni, nelle funzioni a questa trasferite o delegate dalla Regione Veneto, ed in tutti i rapporti gestionali, patrimoniali e contrattuali in essere;
 - b. nella gestione delle competenze agricole - forestali;
 - c. il personale dipendente della Comunità Montana Leogra-Timonchio transita alle dipendenze dell'Unione dei Comuni, mantenendo l'inquadramento in essere.

Art. 12 – Disposizioni organizzative generali

1. La disciplina regolamentare afferente le funzioni ed i servizi affidati dai Comuni all'Unione è adottata da quest'ultima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione i Comuni non adottano atti di difformità.
3. L'esercizio associato delle funzioni e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'Unione e dei Comuni associati sotto il coordinamento direzionale ed operativo dell'Unione.
4. L'affidamento di funzioni all'Unione comporta, di norma, il trasferimento delle risorse finanziarie ed umane ad esse dedicate nell'ente di provenienza, ai sensi dell'art. 32 TUEL. Il personale comunale impiegato nell'espletamento delle funzioni stesse può essere assegnato anche mediante comando o distacco, secondo le decisioni della Giunta.
5. Al termine di ogni esercizio finanziario l'Unione comunica a ciascun Consiglio Comunale l'andamento gestionale ed i risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni svolte.
6. Salva diversa previsione dagli atti di cui ai precedenti articoli, i procedimenti relativi a istanze presentate dai cittadini prima del termine da cui decorre l'esercizio dell'Unione sono conclusi dal Comune.
7. Per garantire l'effettività del principio della trasparenza l'Unione istituisce l'Albo pretorio virtuale su proprio sito istituzionale per portare a conoscenza della generalità dei cittadini i propri atti. Sul medesimo sito, in apposite sezioni, sono effettuate le pubblicazioni dei bandi di gara e di concorso e, in generale, dei documenti indicati da leggi e regolamenti o, comunque, da rendere noti per decisione dell'Unione stessa. Il regolamento assicura la effettività del diritto.

CAPO II – ORGANI DI GOVERNO – NORME GENERALI

Art. 13 Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:
 - a. il Consiglio;
 - b. il Presidente;
 - c. la Giunta.
2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti approvati dal Consiglio dell'Unione nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.
3. La rappresentanza degli organi collegiali limitatamente al periodo utile al rinnovo delle cariche è garantita mediante l'istituto della "*prorogatio*" dei rappresentanti uscenti.
4. Gli organi dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Possono essere rimborsate eventuali spese effettivamente sostenute, purchè pertinenti all'incarico e adeguatamente documentate, in conformità alle norme vigenti in materia.
5. Si applicano agli amministratori dell'Unione le disposizioni vigenti sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi nonché le disposizioni sullo status previste dal Testo unico, laddove compatibili e dalle Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
6. L'Unione, per quanto possibile alla luce delle particolari modalità di composizione dei propri organi, riconosce e assicura condizioni di pari opportunità tra uomini e donne ai sensi della Legge 23.11.2012 n. 215.

CAPO III – IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Art. 14 – Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio è composto dai Sindaci dei Comuni membri dell’Unione e da due Consiglieri comunali per ciascun Comune eletti dai rispettivi Consigli, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni. Il Sindaco del Comune associato è pertanto componente di diritto del Consiglio dell’Unione Montana. In detto organo il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, nonché nei casi di assenza, di impedimento temporaneo e di sospensione dell’esercizio della funzione ai sensi dell’articolo 59 del D. Lgs. 267/2000.
2. I Comuni provvedono ad eleggere i nuovi rappresentanti, diversi dal Sindaco, entro quarantacinque giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio comunale per qualsiasi ragione avvenuta.
3. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario che sostituisce il Sindaco e gli altri due rappresentanti in seno al Consiglio dell’Unione Montana. In tal caso al Commissario vanno computati tre voti, secondo quanto previsto dal successivo art. 15.
4. I Sindaci entrano in carica al momento della proclamazione e cessano con la scadenza del mandato, fatto salvo quanto disposto al comma 3 dell’art. 13.
5. I Consiglieri, diversi dai Sindaci, entrano in carica all’atto della nomina del Consiglio comunale e cessano con la nomina dei nuovi eletti da parte del Consiglio comunale, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 13.
6. Il Consiglio dell’Unione Montana, nella prima seduta, procede alla verifica di eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità. Alla seduta partecipano anche i consiglieri oggetto della verifica.

Art. 15 - Voto ponderato

La rappresentanza dei Comuni sarà comunque commisurata al numero degli abitanti ed il voto dei rappresentanti in Consiglio sarà pertanto ponderato.

Il peso ponderato di ciascun rappresentante sarà determinato all’inizio della legislatura e sarà rivisto con cadenza biennale all’atto dell’elezione del Presidente, con riferimento alla popolazione residente nei singoli Comuni aderenti al 31 dicembre dell’anno solare precedente.

I criteri per la ponderazione sono i seguenti:

Fasce di abitanti	punti
Fino a 4999	7
5000-9999	10
10.000 e oltre	12 più 0,8 punti per ogni 1000 abitanti o frazione di 1000, eccedenti i 10.000

Art. 16 – Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell’Unione. Sono di competenza del Consiglio le funzioni ad esso attribuite dalla legge e, in particolare, quelle indicate dall’art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.
2. Il Consiglio adotta il regolamento di funzionamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell’Unione Montana.
4. Il Consiglio elegge il Presidente dell’Unione Montana.

Art. 17 – Diritti e doveri del Consigliere

1. Spettano ai consiglieri dell'Unione, se non diversamente stabilito dalla normativa in materia, i diritti stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste dallo Statuto e dalle disposizioni regolamentari adottate dall'Unione.
2. Il Consigliere rappresenta l'intera Unione ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato, ha diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio dell'Unione ed ha accesso a tutti gli uffici, con diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del suo mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti e dei documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa ed è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
3. Può proporre interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte; può svolgere incarichi a termine su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.
4. Il Consigliere ha il dovere di intervenire nelle sedute del Consiglio dell'Unione e di partecipare al lavoro delle commissioni consiliari delle quali fa parte.

Art. 18 – Prima seduta del Consiglio

1. Nella prima seduta il Consiglio provvede, a maggioranza assoluta-ponderata, ad adottare lo Statuto dell'Ente.
2. Le adunanze del Consiglio, prima dell'approvazione dello Statuto e dell'elezione del Presidente, avvengono su convocazione e sotto la presidenza del Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica. La prima adunanza deve essere disposta entro trenta giorni dalla comunicazione al protocollo dell'Ente della nomina di tutti i rappresentanti dei Consigli Comunali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 23 comma 4.

Art. 19 – Modalità di convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Unione:
 - per determinazione del medesimo;
 - su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica;
 - su richiesta deliberata dalla Giunta;
 - su richiesta deliberata da uno o più Consigli comunali.
2. Il Presidente stabilisce l'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute, salvo i casi in cui la convocazione avvenga in via straordinaria su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, su richiesta deliberata dalla Giunta o su richiesta deliberata da uno o più Consigli comunali. In questi ultimi casi sono i soggetti che hanno chiesto la convocazione a determinare gli argomenti presentando una proposta di deliberazione.
3. L'attività del Consiglio si svolge presso la sede dell'Unione Montana oppure, secondo necessità, presso altre sedi strutturalmente adeguate, individuate nei Comuni aderenti.
4. La convocazione del Consiglio, unitamente all'elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedita almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza a ciascun componente, agli indirizzi da questi comunicati e mediante posta elettronica certificata, posta elettronica, fax o altri strumenti, ove concordati con gli interessati, che consentano l'accertamento della trasmissione, nonché a tutti i Comuni aderenti all'Unione. La convocazione del Consiglio è

- altresì pubblicata all'Albo Pretorio on-line. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con una comunicazione spedita con un anticipo di almeno 48 ore.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli oggetti degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche dell'ordine del giorno devono essere spedite ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.
 6. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso l'ufficio segreteria almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza, affinché i Consiglieri ne possano prendere visione.
 7. Eventuali emendamenti dei Consiglieri devono essere depositati ventiquattro ore prima dell'adunanza. Nello stesso termine devono essere depositati gli atti relativi ad integrazioni o modifiche all'ordine del giorno e gli atti relativi alle convocazioni d'urgenza.
 8. Le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge.
 9. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati. In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri.
 10. Il Consiglio delibera con scrutinio palese e con maggioranza semplice-ponderata tranne i casi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

Art. 20 – Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:
 - a. dimissioni;
 - b. decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio
 - c. revoca;
 - d. nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere comunale o dell'Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
 - e. morte o altre cause previste dalla legge.
2. Le dimissioni della carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate al Presidente, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Unione nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione comunica, entro tre giorni, le dimissioni al Consiglio comunale di appartenenza.
3. Costituisce causa di decadenza dal mandato di Consigliere dell'Unione la mancata partecipazione a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio senza adeguata giustificazione. In questo caso il Presidente del Consiglio avvia il procedimento di decadenza con la contestazione delle assenze e l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, alla quale può partecipare anche l'interessato, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del Consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento dell'approvazione della decisione da parte del Consiglio.
4. Nei casi di decadenza o dimissioni di Consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro quarantacinque giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo Consigliere dell'Unione.

Art. 21 – Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione, nel rispetto dei criteri di rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
2. Il Regolamento può prevedere Commissioni consiliari permanenti con funzioni referenti, redigenti, di controllo, consultive ed istruttorie, indicandone il numero, gli ambiti di attività e il funzionamento; può prevedere anche le modalità per l'istituzione di Commissioni speciali a carattere temporaneo e di indagine o di studio su specifiche questioni che comunque interessano l'Unione.

CAPO IV – IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Art. 22 – Ruolo, attribuzioni e competenze

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione, rappresenta l'ente anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Al Presidente spettano tutti gli atti di governo dell'Unione che lo Statuto non assegna al Consiglio e alla Giunta. Esprime la propria volontà a mezzo di decreti presidenziali, immediatamente efficaci, che sono portati alla conoscenza generale mediante pubblicazione all'Albo dell'Unione per quindici giorni consecutivi. Qualora i propri decreti abbiano contenuto provvedimentale o comportino spese o minori entrate, il Presidente richiede ai funzionari competenti i pareri di regolarità e di copertura di cui all'articolo 49 del TUEL.
3. Il Presidente può delegare, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, la cura di determinate materie ai componenti della Giunta, e affidare l'approfondimento di particolari ambiti o questioni ai componenti del Consiglio. L'Assessore e il Consigliere incaricato operano per conto del Presidente e si coordinano con lui per la direzione politico-amministrativa nelle materie affidate.
4. Il Presidente inoltre:
 - a. stabilisce, d'intesa con la Giunta, gli argomenti e le proposte da inserire nell'ordine del giorno del Consiglio, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 19 comma 2;
 - b. nomina e revoca i responsabili apicali dei settori dell'Ente e formula direttive per indirizzarne l'azione al miglior perseguimento degli obiettivi loro affidati;
 - c. impartisce direttive generali, tramite il Segretario, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti i servizi e gli uffici;
 - d. verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
 - e. firma, per quanto di competenza, tutti gli atti e documenti inerenti l'attività amministrativa dell'Ente, per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti al Segretario, ai Dirigenti ed ai Funzionari;
 - f. convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno salvo quanto previsto al successivo articolo 27;
 - g. promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
 - h. impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
 - i. coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato in ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo

dell'Unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta.

Art. 23 – Modalità di elezione

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio a rotazione fra i Sindaci dei Comuni aderenti.
2. L'elezione del Presidente dell'Unione avviene per voto palese, in prima convocazione, con maggioranza assoluta-ponderata degli aventi diritto al voto.
3. Il Presidente dell'Unione dura in carica per un periodo di due anni. Al termine del periodo l'elezione del nuovo Presidente è riservata ai Sindaci dei Comuni i cui rappresentanti non hanno già ricoperto l'incarico nel precedente periodo.
4. Qualora uno o più Comuni non abbiano adempiuto all'obbligo della nomina dei rappresentanti entro il termine di cui all'articolo 14, comma 2, il Segretario ne sollecita la nomina con raccomandata o con altro mezzo atto a dimostrare l'avvenuto ricevimento della richiesta. Trascorsi 15 giorni dalla ricezione il Consiglio è convocato sotto la presidenza del Sindaco del Comune con maggiore dimensione demografica purchè il numero dei consiglieri sia almeno pari alla maggioranza assoluta dei componenti assegnati. In caso di inerzia vi provvede il consigliere più anziano di età.
5. Il Presidente assume anche le funzioni di Presidente del Consiglio dell'Unione.

Art. 24 – Cessazione, decadenza, dimissioni

1. Il Presidente dura in carica fino alla nomina del nuovo Presidente. In caso di commissariamento del Comune di appartenenza, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vicepresidente, il quale provvede a convocare il Consiglio entro 30 giorni per l'elezione del nuovo Presidente.
2. La decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio comporta anche la decadenza del Presidente.
3. Il Presidente può essere sfiduciato dal Consiglio con mozione espressa per appello nominale dalla maggioranza assoluta-ponderata dei suoi componenti. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il Consiglio, escluso il Presidente, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Segretario dell'Ente. Se il Vicepresidente non procede alla convocazione nei termini di cui sopra, vi provvede il Consigliere Sindaco più anziano di età. Il Presidente interviene alla seduta, partecipa alla discussione e alla votazione.
4. Negli altri casi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente (morte, dimissioni, sopravvenute cause di incompatibilità o impedimento permanente), le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente o, in mancanza di questi, dall'Assessore più anziano di età. Il Consiglio è sempre convocato, per la nomina del successore, entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente.
5. Il Vicepresidente sostituisce inoltre il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
6. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
7. Le dimissioni volontarie del Presidente sono indirizzate al Segretario, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. In ogni caso le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

CAPO V – LA GIUNTA DELL’UNIONE

Art. 25 – Funzioni e compiti

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell’Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali, in particolare provvede:
 - a. ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria o comunque tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio dell’Unione e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario/Direttore Generale e dei dirigenti o dei Responsabili di posizione organizzativa e/o di servizio;
 - b. ad adottare, eventualmente, in via d’urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio dell’Unione entro i termini previsti dalla legge;
 - c. a regolare i rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate, compreso l’utilizzo dei contributi regionali concessi per lo svolgimento delle stesse funzioni associate;
 - d. a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l’altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - e. a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
 - f. a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;
 - g. ad approvare il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - h. a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario per la gestione delle funzioni associate e/o delegate all’Unione;
 - i. a determinare annualmente le quote associative dei Comuni da trasferire all’Unione;
 - j. a deliberare i programmi, il piano finanziario e le sue variazioni sulle attività da svolgere nelle gestioni associate, quantificando le risorse necessarie destinate alla gestione.
2. La Giunta delibera con l’intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.
3. Qualora la decisione riguardi una funzione conferita da una parte degli enti aderenti all’Unione, dovranno essere rispettate le condizioni di cui all’art 26.

Art. 26 – Composizione

1. La Giunta dell’Unione è organo collegiale composto dal Presidente e tre assessori, nominati dal medesimo, compreso il Vicepresidente.
2. Quando la Giunta deve deliberare in ordine alle funzioni associate, tranne che per quelle prettamente montane, deve preventivamente ottenere il nulla-osta da parte dei Sindaci dei Comuni membri che si esprimono a maggioranza assoluta.

Art. 27 – Funzionamento

1. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta si renda necessario o lo stesso Presidente lo giudichi opportuno, oppure su richiesta di uno dei componenti. La

convocazione avviene con modalità concordate tra i componenti. La riunione avviene normalmente presso la sede istituzionale o gli uffici decentrati dell'Unione o presso le sedi comunali.

2. La Giunta è presieduta dal Presidente e in sua assenza del Vice Presidente, ed è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. La giunta delibera a maggioranza dei componenti presenti alla riunione.
3. Le votazioni sono sempre a scrutinio palese, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento.
4. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e se richiesto, possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, consiglieri dell'Unione a cui siano affidate specifiche deleghe dal Presidente, oltre che dirigenti, titolari di posizione organizzativa e altri dipendenti dell'Unione, esperti e tecnici invitati dal Presidente a riferire su particolari problemi, la cui presenza è considerata utile ai fini delle determinazioni da assumere.
5. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario dell'Unione con compiti di consulenza, assistenza, referenza e verbalizzazione. Il Segretario sottoscrive, assieme al Presidente, il verbale e gli atti deliberativi assunti.

CAPO VI – ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 28– Rapporti tra organi politici e dirigenza

1. Gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alla direttive generali impartite.
2. Alla Dirigenza dell'Unione e ai Responsabili dei servizi spetta in modo autonomo la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
3. I rapporti tra gli organi politici e dirigenza sono improntati ai principi di lealtà e di cooperazione.

Art. 29 – Principi generali di organizzazione

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.
2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'Amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.
3. L'organizzazione è articolata anche mediante sportelli collocati anche nei territori dei singoli Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.
4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali.
5. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano ai responsabili degli uffici.

6. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione.

Art. 30 – Principi generali di gestione

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, viene assunto come principio generale di gestione la massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della massima correttezza formale e sostanziale dei singoli atti e dell'azione amministrativa nel suo insieme.
2. Ai responsabili delle funzioni dirigenziali/responsabili dei servizi spetta, in particolare, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. Nelle attività di gestione, l'atto del dirigente/responsabile di Servizio assume la forma di determinazione, la quale è progressivamente numerata, datata e pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. Alle determinazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000.
4. Gli atti a rilevanza esterna, che comportino spese a carico dell'Ente, possono essere assunti dai responsabili delle funzioni dirigenziali/responsabili dei servizi all'interno degli stanziamenti di bilancio e nei limiti posti all'assunzione degli impegni dalla legge o dall'Ente stesso, esclusivamente in esecuzione di atti assunti dagli organi di governo e nel rispetto degli indirizzi da questi ultimi formulati e con l'obbligo di rendiconto degli organi stessi.
5. Nel rispetto della normativa vigente spetta ai responsabili delle funzioni dirigenziali/responsabili dei servizi la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità per tutte le fasi della procedura di appalto, di concorso e la stipulazione dei contratti.
6. L'opera dei responsabili delle funzioni dirigenziali/responsabili dei servizi è verificata annualmente con le procedure previste nell'apposito regolamento che determina anche le modalità per l'assegnazione delle risorse e la verifica dei risultati finali.
7. Quando il livello dei risultati conseguiti da un ufficio, sia nell'organizzazione del lavoro che nell'attività, risulti inadeguato, il Presidente, con parere obbligatorio del Segretario/Direttore Generale, contesta al responsabile delle funzioni dirigenziali/responsabili dei servizi i risultati rilevati con atto scritto. Qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, attiva un procedimento di responsabilità amministrativa disciplinato dal regolamento.
8. I regolamenti che disciplinano in dettaglio dette materie si uniformano ai principi del presente articolo e possono prevedere, nei limiti consentiti dalla legge, l'attribuzione delle competenze di cui sopra a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali apicali dei diversi settori.

Art. 31 – Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1. L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.

3. L'Unione disciplina con apposito regolamento e con riferimento alla normativa relativa agli Enti Locali, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, per assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e la realizzazione degli obiettivi programmati.
4. Detto regolamento è approvato dalla Giunta nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge.

Art. 32 – Personale dell'Unione

1. L'Unione ha una propria dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
2. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio personale, promuovendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
3. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
4. I Comuni e l'Unione costituiscono un sistema unitario per il presidio e la gestione dei limiti imposti dall'ordinamento in materia di personale e finanza pubblica nonché per la pianificazione del fabbisogno del personale e la salvaguardia dell'occupazione mediante processi di mobilità.
5. Il personale in servizio presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito presso l'Unione o comandato nella dotazione organica dell'Unione stessa, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo vigenti.
6. Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
7. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, ai sensi dell'art. 110 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 33 – Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale in posizione di comando, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità di norma correlate a carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. Qualora presso l'Unione siano istituiti uffici o servizi di coordinamento di funzioni ed attività proprie dei Comuni, il personale dei Comuni ad esse adibito fornisce la propria collaborazione nell'esercizio delle proprie ordinarie mansioni, rapportandosi funzionalmente ai referenti e responsabili del coordinamento individuati dall'Unione per gli uffici e servizi medesimi.
4. I Segretari dei Comuni partecipanti e il Segretario/Direttore Generale dell'Unione, ciascuno per quanto di propria competenza, assumono ogni iniziativa necessaria ed opportuna per assicurare la correlazione direzionale, amministrativa e gestionale tra gli uffici e i servizi

degli enti medesimi, allo scopo di perseguire gli obiettivi di collaborazione previsti nel vigente Statuto e dalle convenzioni d'attribuzione all'Unione di Funzioni e servizi da parte dei Comuni medesimi.

Art. 34 – Segretario/Direttore Generale

1. L'Unione ha un Segretario/ Direttore Generale dell'Ente che è il più elevato organo burocratico dell'Ente e titolare della funzione apicale dell'Ente.
2. Al Segretario/Direttore Generale compete la gestione giuridica amministrativa dell'Ente e la tutela della legittimità dell'azione amministrativa.
3. Il Segretario/Direttore Generale, unitamente ai Responsabili di area o dei servizi, attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio secondo le direttive del Presidente.
4. Il Segretario/Direttore Generale garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia; coordina i dirigenti e, in assenza di essi, i Responsabili degli uffici e dei servizi.
5. Il regolamento disciplina i compiti e le responsabilità del Segretario/Direttore Generale in conformità con i principi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare, è responsabile nei confronti dell'Ente del risultato dell'attività svolta dagli Uffici cui è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti eventualmente affidategli, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli.

Art. 35 – Responsabili dei settori e dei servizi

1. Ciascun settore e servizio, individuato dal regolamento, è affidato dal Presidente a un Responsabile di servizio che svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dal regolamento.
2. I Responsabili degli uffici e dei servizi provvedono agli atti di gestione dell'attività dell'Unione per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'Amministrazione, organizzando gli uffici e i servizi loro assegnati secondo le direttive impartite dal Presidente e dalla Giunta attraverso il Segretario/Direttore Generale cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

Art. 36 – Incarichi di dirigenza e alta specializzazione

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di rapporti a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica, di alta specializzazione o di funzionamento dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, in carenza di analoghe professionalità presenti all'interno dell'Ente e nel rispetto dei vincoli prescritti dalla legge.

Art. 37 – Collaborazioni esterne

1. La Giunta, nell'ambito degli obiettivi assegnati ai dirigenti, può autorizzare per prestazioni di livello specialistico finalizzate al conseguimento di obiettivi determinati, la costituzione di collaborazioni esterne ad esperti di provata competenza e previa presentazione e valutazione di apposito curriculum nel rispetto delle norme di legge vigenti. Nell'atto di incarico debbono essere determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, motivandone la congruità economica alle prestazioni richieste.

CAPO VII – ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 38 – Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.
2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 39 – Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, previo parere della Giunta.
3. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera improcedibile.
4. I trasferimenti dei Comuni per spese di investimento potranno avvenire con destinazione vincolata.

Art. 40 – Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.
3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio triennale, salvo diverse disposizioni di legge.
4. L'Unione adotta principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni partecipanti all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

Art. 41 – Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione la fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 42 – Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta della Giunta che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.
2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 43 – Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti è individuato secondo le modalità stabilite dalla legge vigente al momento della sua individuazione.
2. Competono al Revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Il Revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.
5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.
6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
7. Al fine di garantire la continuità contabile e amministrativa, dalla data di costituzione dell'Unione l'incarico è svolto dal revisore dei Conti della soppressa Comunità Montana Leogra-Timonchio fino alla nomina del revisore dell'Unione.

Art. 44 – Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente.
2. Il Servizio di Tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.
3. Al fine di garantire la continuità contabile e amministrativa, dalla data di costituzione dell'Unione lo svolgimento del Servizio di Tesoreria è rimesso al Tesoriere della soppressa Comunità Leogra-Timonchio fino alla scadenza della convenzione in essere.

Art. 45 – Patrimonio

1. Il Patrimonio dell'Unione è costituito:
 - a. dai beni mobili e immobili della estinta Comunità Montana Leogra-Timonchio alla quale l'Unione è subentrata ai sensi della Legge Regionale Veneto 28 settembre 2012, n. 40 e della normativa vigente.
 - b. dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione.

CAPO VIII – DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 46 – Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata illimitata, salvo il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento.

Art. 47 – Recesso del Comune

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di due anni dalla data di costituzione e comunque il Comune non obbligato, alla data di approvazione dello Statuto, alla gestione associata dei servizi e/o delle funzioni può recedere in ogni momento anche prima del suddetto termine.
2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:
 - a. Il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;
 - b. Il Presidente dell'Unione entro i successivi 30 giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;
 - c. Il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.
3. Nel caso in cui il Comune intenda recedere dall'Unione per costituirne una nuova o per aderire ad altra già costituita sono fatte salve le modalità di recesso di cui sopra, ma in tal caso non si applica il comma 1 del presente articolo ed il recesso può essere immediatamente esercitato.

Art. 48 – Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso ha effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data della deliberazione di recesso che deve essere adottata almeno sei mesi prima.
2. Il Responsabile del servizio economico finanziario, entro trenta giorni dalla data di adozione della deliberazione di recesso, predispose un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.
3. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione unitamente alla convenzione da stipulare con il Comune interessato che individua gli effetti del recesso ai sensi della normativa vigente.
4. In caso di recesso:
 - a. **Obbligazioni:** il Comune receduto rimane obbligato nei confronti dell'Unione per le obbligazioni che, al momento in cui il recesso è efficace, non risultino adempiute verso l'ente.
 - b. **Patrimonio:** il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità del l'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. In ogni caso nulla spetta al Comune recedente del patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità Montana Leogra-Timonchio. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta

altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità.

- c. **Personale:** salvo diverso accordo stabilito nella convenzione, il personale comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza. Il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione.
- d. **Interventi:** sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.
- e. **Procedimenti in corso:** l'Unione svolge tutte le attività necessarie per addivenire alla emanazione del provvedimento finale che conclude i procedimenti avviati antecedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune.

Art. 49 – Recesso da una funzione

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente dallo svolgimento in forma associata di una determinata funzione. Tale recesso deve essere comunicato almeno sei mesi prima della decorrenza con effetto di norma dal 1° gennaio dell'anno successivo in coincidenza con il Bilancio di Previsione. Dovranno poi essere stabilite d'accordo tra gli Enti le modalità di subentro per l'assorbimento delle obbligazioni assunte dall'Unione Montana per conto del Comune che ha chiesto il recesso.

Art. 50 – Scioglimento

1. Nel caso in cui i Consigli Comunali di tutti i Comuni aderenti all'Unione deliberino di voler sciogliere la medesima i relativi atti devono essere comunicati alla Giunta regionale che ne prende atto e stabilisce la data di decorrenza dello scioglimento. In tal caso si applicano le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 51 – Effetti, adempimenti e obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Contestualmente alla comunicazione di scioglimento il Presidente dell'Unione dispone che sia dato corso alla predisposizione di un Piano con il quale si individua il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente che sarà trasferito ai Comuni o all'ente competente che dovrà subentrare nelle funzioni regionali già assegnate all'Unione. Sono fatte salve le decisioni che assumerà la Giunta regionale ai sensi della normativa vigente.

Il trasferimento del personale comunale distaccato, comandato o trasferito avverrà verso l'Ente di provenienza originaria.

2. Il Piano dovrà inoltre:
 - a. Indicare i residui attivi e passivi inerenti l'attività dell'Unione, evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese impegnate e delle entrate accertate per le singole attività o funzioni svolte dell'Unione;
 - b. Individuare un Comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Unione, la conclusione dei procedimenti pendenti e la disciplina da applicare per assicurare la continuità amministrativa, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertati; in via residuale il Comune capofila è quello ove ha sede l'Unione;

- c. Prevedere il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle risorse al bilancio del Comune individuato per gli adempimenti di cui al punto b.;
 - d. Definire l'avanzo e il disavanzo finale di gestione delle attività dell'Unione e le modalità di riparto delle risorse o dei debiti accertati;
 - e. Indicare il Comune che subentra in ogni singolo contenzioso in essere.
3. Il patrimonio acquisito dall'Unione dovrà essere prima utilizzato per la copertura di eventuale disavanzo gestionale e successivamente assegnato ai Comuni secondo i criteri seguiti per la ripartizione delle spese sostenute.
 4. I beni già trasferiti all'Unione per effetto della soppressione della Comunità Montana Leogra-Timonchio, nel caso in cui non servano per la copertura di disavanzi, sono assegnati ai Comuni secondo le disposizioni del piano.
 5. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione all'unanimità o, dopo due votazioni, a maggioranza assoluta dei voti. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i Comuni dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti non siano idonei a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti tra gli enti locali interessati, per le funzioni esercitate dall'Unione. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.
 6. Per tutto quanto non previsto dall'accordo si applica quanto disciplinato dalla normativa vigente.

CAPO IX – MODIFICHE STATUTARIE

Art. 52 – Modifiche Statutarie

1. Le modifiche Statutarie sono adottate dal Consiglio dell'Unione Montana a maggioranza assoluta ponderata dei Consiglieri assegnati, secondo le procedure utilizzate per l'approvazione dello Statuto.

CAPO X – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53 – Successione dell'Unione alla soppressa Comunità Montana Leogra-Timonchio

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Leogra-Timonchio, l'Unione è subentrata nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità Montana estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso, ai sensi della regionale n. 40 del 2012.
2. All'Unione sono stati trasferiti i beni e le risorse strumentali della Comunità Montana.
3. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Leogra-Timonchio l'Unione è subentrata in tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti della Comunità montana e del subentro nelle funzioni da essa esercitate.

Art. 54 – Adesione Comuni

1. L'ingresso di uno o più Comuni non comporta l'obbligo da parte del Consiglio dell'Unione di eleggere un nuovo Presidente.

Art. 55 – Adesione dei Comuni di Torrebelvicino e Valli del Pasubio

1. L'adesione dei Comuni di Torrebelvicino e Valli del Pasubio, in considerazione che gli stessi sono tutt'ora componenti dell'Unione Comuni Alta Val Leogra, è subordinata alla chiusura di detta Unione.

Art. 56 – Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'Unione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, si applicano provvisoriamente ed in quanto compatibili i regolamenti già vigenti nella soppressa Comunità Montana Leogra-Timonchio.
2. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità Montana, l'Unione montana adotta i relativi regolamenti. Nelle more della loro approvazione valgono i regolamenti dei singoli Comuni in quanto compatibili con i principi fissati dagli atti di trasferimento delle funzioni o servizi. Nel caso sia necessario avere un unico regolamento troverà applicazione il regolamento del Comune con maggiore dimensione demografica.

Art. 57 – Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia.

Art. 58 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto viene affisso all'albo pretorio per trenta giorni ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.